



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 374-2023 - Seduta N° 3803 - del 27/04/2023 - Numero d'Ordine 12

Prot/2023/359660

Oggetto Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Approvazione bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 "Inerbimento colture arboree" previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027

Struttura Proponente Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n)

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022 prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTO il decreto n. 147385 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

VISTA l'istruzione operativa dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) n. 35 del 18.04.2023 dal titolo *“Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”*;

CONSIDERATO che:

- il regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di Piani Strategici della PAC per il periodo 2023/2027 (di seguito PSP);
- l'Italia ha notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021 il PSP, documento con il quale ha definito le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;
- il regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2115/2021 *“Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”*;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf) ha convocato appositi tavoli di lavoro con le Regioni/Province autonome per procedere alla risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e individuare, all'interno del PSP, elementi o specifiche regionali coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall'articolo 104 del reg. (UE) 2021/2115;

DATO ATTO che il PSP è stato approvato in data 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea e che detta approvazione da parte della Commissione autorizza le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal PSP a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2022 con cui:

1. vengono attivate le seguenti azioni, ritenute prioritarie, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP:
  - a) SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree:
    - Azione 5.1: Inerbimento totale;
    - Azione 5.2: Inerbimento parziale.
  - b) SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura:
    - Azione 1: Conferimento dei residui di potatura ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U. e successivo utilizzo in azienda;

- Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo.
- c) SRA25-ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica:
- Azione 1 – Oliveti.
2. si dà atto che l'attivazione delle azioni di cui sopra è sotto condizione, nelle more della definizione delle norme attuative del reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati, in merito:
- alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'organismo pagatore AGEA,
  - alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto;
  - al fatto che, qualora si rendesse necessario apportare al PSP e/o al Complemento regionale per lo sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 (di seguito CSR) modifiche tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti di cui al presente provvedimento, i beneficiari potenzialmente destinatari di tali aiuti non potranno avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e/o della Commissione europea;
3. si rimanda ad un successivo provvedimento l'approvazione dei bandi con i dettagli necessari per la presentazione delle domande, da emettere quando AGEA avrà reso disponibili i supporti informatici per la presentazione delle domande sul portale SIAN;
4. è stato approvato il documento denominato "*Piano Strategico PAC 2023/2027 – Interventi SRA05-ACA5, SRA21-ACA21, SRA25-ACA25 Az. 1. Principi, criteri e impegni*", contenente le indicazioni sulle condizioni di ammissibilità, i principi di selezione e gli impegni specifici per l'attuazione di ciascun intervento, come previsto nelle relative schede intervento del PSP, necessarie agli agricoltori al fine di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che:

- sono in corso di approvazione le proposte di modifica al PSP trasmesse al Masaf, derivanti in parte da refusi riscontrati nel PSP e in parte da successivi approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali;
- il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP di cui sopra;

RITENUTO, per quanto detto, che il beneficiario non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio;

CONSIDERATO altresì che:

- la dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento SRA05 per tutto il periodo d'impegno 2023-2027 è pari a euro 1.656.296,49=;
- la Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del programma, di prevedere stanziamenti

aggiuntivi a quelli previsti nel presente bando, provenienti da eventuali rimodulazioni finanziarie degli interventi del PSP;

- ai sensi del decreto n. 147385 del Masaf del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* all’art. 7, par. 1, è stato fissato al **15 maggio 2023** il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA, seguendo le procedure specificate nel documento AGEA n. 35 del 18/04/2023 *“Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario:

- autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale per le seguenti azioni relative all’intervento *“SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree”* previsto dal PSP:
  - a) Azione 5.1: Inerbimento totale;
  - b) Azione 5.2: Inerbimento parziale;

nelle more dell’approvazione della relativa modifica del PSP, al fine di garantire per il 2023 un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nell’intervento SRA 05-ACA5;

- approvare il documento denominato *“BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all’intervento SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree”*, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali;
- dare atto che le risorse disponibili per il pagamento delle domande previste dal presente atto ammontano a € 1.656.296,49;
- dare altresì atto che l’importo unitario degli aiuti, indicato nelle sopracitate disposizioni tecniche e procedurali, potrà subire variazioni in seguito:
  - a. all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA05-ACA5;
  - b. a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell’ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
- dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all’intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio

per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;

- stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
  - a) per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nell'istruzione AGEA n. 35 del 18/04/2023;
  - b) le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2023;
- stabilire che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA05-ACA5 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree*" (Allegato 1);
- stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*"
- dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- stabilire che, in analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento SRA05-ACA5;
- stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
  - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
  - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

### **DELIBERA**

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati,

2. di autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale per le seguenti azioni relative all'intervento "SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree" previsto dal Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP) con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione:

- c) Azione 5.1: Inerbimento totale;
- d) Azione 5.2: Inerbimento parziale;

nelle more dell'approvazione della relativa modifica del PSP, al fine di garantire per il 2023 un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nell'intervento SRA 05-ACA5;

3. di approvare il documento denominato "*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree*", allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente anche l'informativa in materia di trattamento dei dati personali;
4. di dare atto che le risorse disponibili al pagamento delle domande di cui al punto 1 ammontano a € 1.656.296,49;
5. di dare altresì atto che l'importo unitario degli aiuti, indicato nelle sopracitate disposizioni tecniche e procedurali, potrà subire variazioni in seguito:
  - a) all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA05-ACA5;
  - b) a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell'ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
6. di dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
7. di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
  - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate da AGEA nel documento n. 35 del 18/04/2023 "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali";
  - b. le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del **15 maggio 2023**;
8. di stabilire che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA05-ACA5 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA05-ACA5 Inerbimento delle colture arboree*" (Allegato 1),
9. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di*

*prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*

10. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che, pertanto, il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
11. di stabilire che, in analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento SRA05-ACA5;
12. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
13. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
  - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
  - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

<b>REGIONE LIGURIA</b> <b>PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027</b> <i>(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)</i>		
(Allegato 1) <b>BANDO 2023</b> <b>(sotto condizione)<sup>1</sup></b> <b>DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER</b> <b>LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b> <b>relative all'intervento:</b> <b>SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree</b>		
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
Intervento	SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree	
Autorità di Gestione regionale	Dirigente pro - tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria	
Struttura competente	Servizi alle imprese agricole e florovivaismo	
Scadenza presentazione domanda	15/05/2023	
Dotazione Finanziaria	SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree	Euro 1.656.296,49
Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA05 - ACA5 - inerbimento colture arboree, del PSP 2023-2027 per la Regione Liguria, relativamente alla presentazione delle domande per l'annualità 2023.		

<sup>1</sup> Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" (rif. art.2 -clausola di salvaguardia).

## Sommario

<i>ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI</i> .....	3
<i>ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</i> .....	3
<i>ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE</i> .....	4
<i>ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</i> .....	5
<i>ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI</i> .....	5
<i>ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</i> .....	5
<i>ART. 7 DURATA E IMPEGNI</i> .....	5
<i>ART. 8 ALTRI OBBLIGHI</i> .....	6
<i>ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI</i> .....	6
<i>ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO</i> .....	7
<i>ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA</i> .....	8
<i>ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE</i> .....	8
<i>ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO</i> .....	8
<i>ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA</i> .....	9
<i>ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI</i> .....	9
<i>ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i> .....	9
<i>ART. 17 NORMA RESIDUALE</i> .....	13

## ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Per quanto riguarda termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP), nei decreti ministeriali attuativi, nella documentazione emessa dall'Organismo Pagatore ed in particolare nella Istruzione Operativa AGEA n. 35 "Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali." del 18/04/2023 (<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/10280207.PDF>)

## ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Regione Liguria ha adottato con tempestività la deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2022 del 28/12/2022 al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di alcuni interventi "a superficie" ritenuti prioritari sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023) e di avviare da subito la capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che sono in corso di approvazione le proposte di modifica al PSP trasmesse al Masaf che derivano in parte da refusi presenti nel PSP approvato e in parte da approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali e che quindi il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP non è stato ancora completato in dettaglio, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate.

La Regione Liguria, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando.

I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:

1. l'importo unitario degli aiuti, potrà subire variazioni in seguito:
  - a) all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA05-ACA5 e individuati in seguito;
  - b) a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell'ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
2. il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
3. che, in caso di modifiche o integrazioni al presente bando, l'onere di apportare variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente: le domande non conformi al presente avviso, così come

eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;

4. qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

### **ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'intervento di inerbimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale.

L'intervento si compone di due azioni:

- **Azione 5.1: Inerbimento totale**
- **Azione 5.2: Inerbimento parziale.**

**Nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'azione 5.1. Le azioni sono tra loro alternative: le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.**

La pratica dell'inerbimento continuativo delle colture permanenti contribuisce al perseguimento dell'obiettivo specifico 5 (Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica), favorendo una migliore gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, e dell'obiettivo specifico 4 (Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile), migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e favorendo l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La presenza di una copertura vegetale durante l'intero anno riduce l'erosione dei suoli in quanto attenua l'effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d'acqua, limita il deflusso idrico superficiale, aumenta la rugosità superficiale del terreno e lo stabilizza con le reti di radici, con ciò migliorando la resilienza agli eventi meteorologici estremi e quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, rispetto al terreno lavorato, l'inerbimento riduce la lisciviazione (leaching) dei nutrienti, in particolare dell'azoto, somministrati alle colture arboree attraverso le fertilizzazioni, contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento delle acque sotterranee.

L'inerbimento ha un effetto mitigativo dei cambiamenti climatici in quanto determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l'emissione di anidride carbonica che si avrebbe per mineralizzazione (ossidazione) della sostanza organica ricorrendo all'ordinaria lavorazione del terreno.

Inoltre, il divieto di diserbo chimico riduce il rischio di inquinamento delle principali matrici ambientali.

L'effetto dell'intervento sarà proporzionalmente maggiore nell'Azione 5.1, che prevede l'inerbimento totale, rispetto all'Azione 5.2, che prevede l'inerbimento parziale, nell'interfila.

La pratica dell'inerbimento e il divieto di uso di diserbanti chimici contribuiscono agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell'uso dei pesticidi. L'intervento concorre inoltre agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

## ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

## ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda solo i seguenti soggetti:

C01 Agricoltori singoli o associati dotati di partita IVA attiva in campo agricolo;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.

C03 Altri gestori del territorio

C04 Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei precedenti criteri C01, C02 e C03.

## ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture arboree permanenti.

La perdita dei criteri di ammissibilità, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati.

In analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento.**

## ART. 7 DURATA E IMPEGNI

**La durata dell'impegno è di 5 anni (1° gennaio 2023-31 dicembre 2027).**

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, **per un periodo di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

### Azione 5.1 Inerbimento Totale

**I01.1** Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, sull'intera superficie oggetto d'impegno (SOI), con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo;

**I01.2** Durante tutto l'anno sull'intera SOI divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti e divieto di lavorazioni del terreno;

**I01.3** Sull'intera SOI gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

### Azione 5.2 Inerbimento Parziale

**I02.1** Mantenimento dell'inerbimento durante tutto l'anno, nell'interfila della SOI, con semina di essenze prative o inerbimento spontaneo;

**I02.2** Durante tutto l'anno sull'intera SOI divieto di impiego di diserbanti chimici e spollonanti. Durante tutto l'anno divieto di lavorazioni del terreno nell'interfila (sono consentite lavorazioni solo sulla fila).

**I02.3** Nell'interfila, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea o con interventi manuali.

Per le verifiche istruttorie necessarie alla liquidazione degli aiuti previsti dall'intervento, il beneficiario è tenuto a dimostrare l'aggiornamento del registro delle operazioni colturali, con le registrazioni inerenti alle pratiche di:

- a) lavorazioni del terreno e mezzi impiegati;
- b) spollonatura e mezzi impiegati;
- c) gestione delle infestanti e mezzi impiegati;

È autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi alla modulistica ufficiale cartacea (vedi registro di campagna Regione Liguria approvato con decreto 1778 del 13 aprile 2017). La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data dell'operazione colturale.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
  - a) Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore
  - b) Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, si rimanda alle modalità di attuazione stabilite con successivo provvedimento.

## **ART. 8 ALTRI OBBLIGHI**

Il beneficiario è soggetto anche ai seguenti altri obblighi:

**001** Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

**002** Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

## **ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI**

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali, cumulandoli sulla medesima

superficie. In caso di sovrapposizione degli impegni, per evitare il doppio finanziamento, il premio potrebbe essere rideterminato.

Per l'intervento **SRA05 ACA5 - Azione 5.1 Inerbimento totale** la Liguria prevede la possibilità di cumulabilità con i seguenti interventi:

ACA_10_7	Cumulabile
ACA_15	Cumulabile
ACA_24_1	Cumulabile
ACA_24_2	Cumulabile
ACA_24_3	Cumulabile
ACA_25_1	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_2	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_3	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_4	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_29	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ECO-SCHEMA 3	Cumulabile
Mis. 10.1 PSR 2014-2022	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
Mis. 11 PSR 2014-2022	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni

Per l'intervento **SRA05 ACA5 - Azione 5.2 Inerbimento Parziale** la Liguria prevede la possibilità di cumulabilità con i seguenti interventi:

ACA_10_7	Cumulabile
ACA_15	Cumulabile
ACA_21_1	Cumulabile
ACA_24_1	Cumulabile
ACA_24_2	Cumulabile
ACA_24_3	Cumulabile
ACA_25_1	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_2	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_3	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_25_4	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ACA_29	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
ECO-SCHEMA 3	Cumulabile
Mis. 10.1 PSR 2014-2022	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni
Mis. 11 PSR 2014-2022	Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni

## ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO

Il premio attualmente approvato (euro/ettaro/anno) nella scheda del PSP è di € 549,52 per l'azione 5.1 e di 650,62 per l'azione 5.2. **A seguito di revisione dei giustificativi determinati dal CREA, è in corso la proposta di modifica di questi importi che, se verrà approvata dalla Commissione europea, porterà i premi ai seguenti importi annuali: 690,52 euro/ha per l'azione 5.1 e 573,62 euro/ha per l'azione 5.2**

**È in corso di approvazione anche un'altra proposta di modifica alla scheda intervento del PSP che prevede la possibilità di applicare i seguenti principi di degressività nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili pervenute:**

<b>Fino a 15.000 €/anno</b>	<b>quota eccedente 15.000 €/anno fino a 30.000€/anno</b>	<b>quota eccedente 30.000€/anno</b>
Importo pagato al 100%	Importo ridotto all'80%	Importo ridotto al 60%

## **ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento nell'ambito del presente bando e per le due azioni ammonta ad € 1.656.296,49=.

## **ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE**

È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

- a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
- b) se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

### **1- Modalità**

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande iniziali. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nell'istruzione operativa n. 35 del 18/04/23 *"Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali"*.

La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande e di seguito elencati:

- a) Centro Autorizzato di Assistenza Agricola,
- b) libero professionista accreditato dalla Regione.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla

disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli è dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

## **2- Termini per la presentazione delle domande**

È possibile presentare le domande **dalla data di approvazione del presente avviso sino al 15/05/2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA che verranno emanate successivamente.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

### **ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA**

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, sono stabilite da AGEA nell'istruzione operativa n. 35 del 18/04/23.

### **ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI**

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati e in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del Complemento Strategico regionale e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" (VeCI) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo provvedimento.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

### **ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati

personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell’interessato ai seguenti recapiti: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

#### **1 Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

#### **2 Dati personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

#### **3 Dati personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

#### **4 Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

## **5 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV ( Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

## **6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: [infoutenza@agea.gov.it](mailto:infoutenza@agea.gov.it), Pec: [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it), quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono:  
010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail:  
[info@liguriadigitale.it](mailto:info@liguriadigitale.it); [postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it), quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: [segreteria@liguriaricerche.it](mailto:segreteria@liguriaricerche.it), Pec: [liguriaricerche@pec.it](mailto:liguriaricerche@pec.it), quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;

- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

### **7 Trasferimento dei dati all'estero**

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

### **Diritti degli interessati**

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi; • revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it).

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

#### **ART. 17 NORMA RESIDUALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA.

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>